

SENTENZA N.8905/91 R.G. N. REG.DEP.

5906

1993

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 6^a CIVILE

composto dai sigg. Magistrati:

- 1) dott. Paola PATUZZI
- 2) dott. Felice ISHARDI
- 3) dott. Giovanna GENTILE

Presidente
giudice rel.
giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
sopra indicato, introdotta

DA

GESUALDI Pietro, con l'avv. Giovanni SERTORI, l'avv.
Piergiorgio ALLEVA e l'avv. Giovanni Camillo SIMONETTI

ATTORE

CONTRO

R.A.S. - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' s.p.a., con gli avv.
Bonaventura MINUTOLO e l'avv. Salvatore TRIFIRO'

CONVENUTA

CONCLUSIONI PER L'ATTORE:

come da atto di citazione

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:

come da comparsa di risposta


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7.5.1991 GESUALDI Pietro, premesso che aveva iniziato a svolgere l'attività di agente per conto della RAS in data 1.5.69 con l'Agenzia di Castellammare di Stabia con cod. 73600; che in data 31.1.1988 il portafoglio dell'Agenzia di Castellammare veniva in parte scorporato e trasferito all'Agenzia di Pompei, mentre la parte residua restava affidata ad esso GESUALDI con l'Agenzia 73600, ora denominata Napoli 7; che nell'occasione il rapporto agenziale veniva fittiziamente risolto al 31.1.1988, con immediato affidamento di nuovo mandato a far tempo dal giorno 1.2.1988 ed all'esponente venivano liquidate le spettanze di fine rapporto, ai sensi degli artt. 25-33 dell'Accordo Nazionale Imprese-Agenti, per l'importo di L. 423.058.716 lorde, maturato nel periodo 1.5.69/31.1.88; che la RAS pretendeva di recuperare dallo stesso GESUALDI, ai sensi dell'art. 37 dell'Accordo Nazionale, disciplinante l'istituto della "Rivalsa", la somma di L. 231.799.479 oltre ad interessi, somma corrispondente al portafoglio rimasto alla gestione del GESUALDI; che a fronte del piano di pagamento in 12 rate annuali di L. 22.503.862 cad. il GESUALDI aveva già pagato n. 3 rate per complessive L. 67.511.586; che egli non intendeva pagare ulteriori rate di un debito che egli riteneva inesistente ed anzi intendeva recuperare quelle già pagate; tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Milano la RAS, per sentirlo

N° 6765	CRON.
- 3 GIU. 1993	
N° 6671	REP.

TRIFIRO'
284
2821000
185000
mg.

21/10/93



dichiarare che nulla egli deve a titolo di rivalsa ex art.37 Accordo economico collettivo Imprese/Agenti e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione della somma di L.67.511.589, oltre ad interessi e rivalutazione, nonché accertare e dichiarare il suo diritto al calcolo della sua futura indennità di fine rapporto sulla base di un'anzianità e di un incremento di portafoglio con data iniziale 1.5.1969.

Si costituiva la convenuta, contestando la validità del mandato ad litem e nel merito il fondamento della pretesa avversaria ed esperendo domanda riconvenzionale.

Il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti. La causa passava poi in decisione nell'odierna udienza collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere rigettata in primo luogo l'eccezione relativa al mandato ad litem, perchè la procura speciale conferiva alle persone ivi nominate il potere di rappresentare sia congiuntamente che disgiuntamente il proponente nelle controversie insorte con la R.A.S., e pertanto anche la successiva indicazione del potere di nomina dei difensori costituiva una specificazione della potestà già conferita in forma sia congiunta che disgiunta.

Nel merito, si osserva che l'art.37 dell'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione del 16.9.81 prevede che "E' riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l'indennità dovuta all'agente nei casi previsti dall'art.8.". Le indennità in questione sono quelle contemplate dagli artt.25/33 e segg. dell'Accordo medesimo, che trovano la loro ratio nell'incremento apportato dall'Agente all'attività dell'Agenzia, che di fatto vengono godute dal successore, il quale pertanto è tenuto a compensare per questo l'Agente uscente.

La particolarità del caso di specie è data dal fatto che l'attore è un Agente che subentra a sè stesso e che pertanto, a norma del citato art.37, da una parte viene a godere di un'indennità calcolata a norma degli artt.25 e segg., mentre dall'altra deve effettuare la restituzione ai sensi dell'art.37.

Osserva il Tribunale, a questo proposito, che l'art.8 dell'Accordo Collettivo prevede che, nell'ipotesi di riduzione del territorio che interessa almeno il 35% del portafoglio agenziale, l'agente "può ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti". In tal caso si applica l'art.37 che espressamente contempla la rivalsa per le indennità corrisposte ai sensi dell'art.8 (e che presuppone pertanto la identità dell'Agente).

Poichè questa è stata la scelta operata dall'attore, va applicata la citata disposizione, la cui "ratio" deve

individuarsi nel fatto che con l'Accordo in questione si sancisce il principio che in ogni caso, e pertanto anche nel caso di identità dell'Agente subentrante, l'Impresa deve essere sollevata dall'onere che per essa comporta la liquidazione delle indennità citate, in maniera che queste non pesino sul bilancio aziendale.

La domanda attrice deve essere pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive L.5.000.000.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, rigetta le domande di GESUALDI Pietro; condanna GESUALDI Pietro al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive L.5.000.000.

Così deciso in Milano il 21.4.93

Il Giudice est.



Il Presidente



DEPOSITATO OGGI

3 - GIU. 1993

IL CANCELLIERE



La presente copia è conforme all'originale
MILANO, 21 LUG. 1993



IL CANCELLIERE

4561 l. Bello
1031 l. Reg.
1031 l. Reg.
8641 T.S.

L. 15.000
L. 100.000
L.
L.


TOTALE L. 115.000

UFFICIO REGISTRO ATTI GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI - MILANO

REGISTRATO AL N. 45083

18 N° 031262
IL CASSIERE (DOTT. N. VITALE)

SERIE 4A
IL DIRETTORE (PROM. GI. VITALE)



La presente copia è conforme all'originale
MILANO, 21 LUG. 1993



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

412
REPUBBLICA ITALIANA

CIRCONDARIALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE di MILANO, Dr. Laura CURCIO

in funzione di GIUDICE del LAVORO, ha pronunciato

la seguente

Società di liquidazione
SENTENZA

nella causa N:9723/91 R.G.L. promossa da:
CARLO VACANI
col Proc. Dom. Avv. Alleva Sirtori

RICORRENTE

CONTRO
RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA RAS s.p.a.
col Proc. Dom. Avv. Trifiró e Capece Minutolo

RESISTENTE

OGGETTO: contratto di agenzia

Svolgimento del Processo:

Con ricorso regolarmente notificato Carlo Vacani ha convenuto in giudizio la RAS s.p.a. deducendo di essere stato agente della società sin dal 1.1.1954, in coagenzia o da solo, che il rapporto era stato risolto più volte con liquidazione di tutte le indennità previste dall'accordo nazionale Agenti e con esercizio da parte della società del diritto di rivalsa di cui all'art.37 dell'Accordo e dunque con restituzione da parte sua di quanto percepito a titolo di indennità attraverso un piano di ammortamento, nonostante la assenza di soluzione di continuità del rapporto medesimo che si era definitivamente risolto in data 31.12.1989. Sostenendo un illegittimo utilizzo da parte della società dell'istituto della rivalsa di cui all'art.37 citato, il Ricorrente ha chiesto dichiararsi tenuto e condannarsi la RAS a corrispondere le spettanze di fine rapporto di cui agli artt. 35-35 dell'Accordo naz. agenti sulla base dell'intera anzianità di servizio e dell'incremento di portafoglio a lui attribuiti dal 1.1.54 e il 31.12.89, al netto di quanto già corrisposto non restituito a titolo di presunta rivalsa. Costituitasi ritualmente, la RAS ha contestato in fatto ed in diritto la domanda ed in particolare la sostenuta inapplicabilità al caso di specie dell'art.37, ed ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Il pretore, tentata con esito negativo la conciliazione, interrogate liberamente le parti, autorizzate note conclusive, all'udienza del 20.1.93, sentita la discussione, ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art 37 dell'Accordo-ANA 81- prevede al primo comma: "E' riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l'indennità dovuta all'agente nei

101 - 1140
N. 9723/91 R.C.C.
22321 Cro-

ASSOLTA
20.1.93

FATTI AVVISI
20 MAR 1993

...previsti dall'art. 8...

Va inoltre premesso che l'accordo consente all'agente, nei casi e
cui all'art. 8 (riduzione di incasso o di portafoglio o cessione
dello stesso da parte della impresa), all'art. 35
36 (rispettivamente scioglimento del contratto da parte di uno dei
coagenti o decisione dell'impresa di affiancamento di un altro
agente) di richiedere l'immediata corresponsione delle indennità
di risoluzione del rapporto.

In tali casi appunto, la preponente può esercitare il diritto di
rivalsa. Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendo pacifico in
causa che le richieste di risoluzione del contratto sono state
effettuate dal ricorrente.

La difesa del dr. Vacani sostiene che, poiché le indennità di
risoluzione dei contratti di agenzia in esame tengono conto
dell'incremento portato dall'agente all'attività e
dell'avviamento dell'agenzia - c.f.r. art. da 25 a 35
dell'accordo - mentre nella ipotesi di agente subentrante realmente
diverso da quello cessato, la società, con la rivalsa, ottiene dal
nuovo agente una controprestazione del valore concretamente
affidatogli (avviamento dell'agenzia), nella ipotesi di risoluzione
e di rinnovo del contratto con il medesimo agente non vi sarebbe
nessuna causa negoziale: nessuna trasmissione di valore
e quindi nessuna attribuzione patrimoniale che giustifichi una
rivalsa.

Il Pretore non ritiene fondato tale assunto.

Va, in primo luogo, rilevato che, nonostante non sia mutata la
persona fisica dell'agente - nonostante, quindi, la mancata novazione
soggettiva del rapporto - il contratto è stato sciolto e vi è stato
l'effettivo pagamento dell'indennità di risoluzione da parte del
preponente - peraltro quantificata in base all'incremento di
portafoglio - Una erogazione alla quale non è corrisposta una
contestuale restituzione dell'intero, bensì una restituzione
Rateale annuale nei termini di cui all'art. 37 l.c. citato (c.d.
piano di ammortamento).

Va inoltre rilevato che lo scioglimento del contratto di
agenzia - con il conseguente diritto di rivalsa - si verifica
per l'inserimento o per il venir meno del coagente; tale
circostanza certamente modifica in parte la situazione
dell'agente rimasto, il quale godrà di un portafoglio o acquisito
non da solo o che verrà incrementato non più da lui soltanto.

Ecco che allora parlare di difetto di causa negoziale sembra al
Pretore fuorviante e davvero poco convincente.

Lo scioglimento del contratto di agenzia trova la sua ragione
giuridico-funzionale nella diversa situazione in cui viene a
trovarsi l'agente, che può legittimarlo a richiedere il rinnovo
del contratto.

Se dunque non può ritenersi senza ragione giuridicamente
apprezzabile la possibilità di sciogliere il contratto in corso,
anche può ritenersi illegittima o nulla la clausola che prevede
la rivalsa, che è una contropartita della possibilità che si dà
all'agente, il quale comunque subentra in una situazione diversa
dalla precedente, (con o senza più un coagente) ma con un
patrimonio d'agenzia ed in più delle indennità da egli
stesso richieste.

Peraltro la norma di cui all'art. 37 l.c. citato non sembra violare
alcuna norma imperativa, tantomeno l'art. 175 l.c.c., posto che
l'indennità di cui all'art. citato è rapportata agli anni di
durata del rapporto e non vieta una frazionabilità dello stesso.

né, nel caso in esame, si controverte di frazionamento simulato del rapporto che è stato voluto e scelto dalle parti.
La domanda non può trovare, pertanto, accoglimento.
Trattandosi di questione di diritto, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Assolve la società convenuta dalla domanda contro la stessa proposta, compensando tra le parti le spese di lite.
Milano 20.1.1993

IL PRETORE
(L. CURCIO)

flures

Deposita nella Sezione della Corte di Milano
della Procura Generale
OGGI 20 MAR 1993
CANCELLIERE